

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 8 agosto 2017, n. 114

Variante redistributiva per accorpamento dei tre lotti contigui 18-19-20 in due lotti distinti tra "Lotto A" E.R.P. e "Lotto B" E.L. relativa al progetto per la costruzione di un fabbricato residenziale- loc. "Grotta dei Tufi". Proponente: PASI Group S.r.l. Valutazione di incidenza (*screening*). ID_5324.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "*piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*";

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale "*Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra*". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "*[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale*";

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA"*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016);

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA.

premessi che:

- con nota prot. n. 89970 del 20/07/2017, acquisita al prot. AOO_089/27/07/2017 n. 7507, il Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente della Città metropolitana di Bari ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.r. n. 11/2011, a questo Servizio la documentazione relativa alla variante in oggetto;

premesse altresì che:

- ai sensi dell'art. 4 della L.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, *"Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra"*;
- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i *"piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti"*;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia (attuale Sezione Autorizzazioni Ambientali);

atteso che:

- ai sensi dell'art. 7 (**Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS**) comma 7.1 del R.R. 18/2013 e ss.mm.ii. *"L'esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA - ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente"*;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione degli interventi

Secondo quanto riportato nella scheda di screening, la Variante Ridistributiva consiste nell'accorpamento dei tre lotti contigui 18-19-20 in due lotti distinti tra "Lotto A" E.R.P. e "Lotto B" E.L., ed è relativa al Progetto per la costruzione di un fabbricato residenziale localizzato in Altamura in contrada Grotta dei Tufi in zona di espansione "C2" di PRG e ricadente sui lotti 18-19-20 del PdL "Vitale Laura e Altri" comparto N, convenzionato in data 20/06/2007 rep. 3686. I nuovi lotti a realizzarsi Lotto A e Lotto B fanno parte del PdL Vitale Laura e Altri per il quale è stato rilasciato parere favorevole reso dal Servizio Ecologia regionale con nota prot. n. 1992 del 06/02/2007 (ID 2244). La superficie dei Lotti di intervento è di mq 990,00 (di cui mq 400,00 circa di area di sedime per i due lotti, mq 220,00 circa di area destinata a giardino e quindi permeabile e mq 370.00 per corsie di manovra e parcheggi) mentre il volume urbanistico a realizzarsi è di mc 2.506,42.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento, è individuata catastalmente dalle particella nn. 1962, 1986, 2017, 2018, 2020, 2025, 2026, 2030 e 2031 del foglio 164 del Comune di Altamura in zona classificata di espansione "C2" dal vigente

PRG ed è ricompresa nel SIC – ZPS “Murgia Alta” caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly¹, dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) con stupenda fioritura di orchidee (*)	25%
Querceti di <i>Quercus trojana</i>	15%
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (<i>Thero-Brachypodietea</i>) (*)	15%
Versanti calcarei della Grecia mediterranea	5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi:

Myotis myotis, *Rhinophylus euryale*.

Uccelli:

Accipiter nisus, *Burhinus oedicephalus*; *Tyto alba*; *Melanocorypha*; *Neophron percnopterus*; *Pernis apivorus*; *Tetrax tetrax*; *Emberiza cia*; *Athene noctua*; *Emberiza*; *Monticola solitarius*; *Bubo bubo*; *Sylvia conspicillata*; *Lanius senator*; *Petronia petronia*; *Anthus campestris*; *Buteo rufinus*; *Circaetus gallicus*; *Oenanthe hispanica*; *Coturnix coturnix*; *Calandrella*; *Caprimulgus*; *Circus cyaneus*; *Circus pygargus*; *Lullula arborea*; *Falco biarmicus*; *Falco naumanni*; *Falco peregrinus*; *Lanius collurio*; *Circus aeruginosus*; *Columba livia*.

Rettili e anfibi:

Elaphe quatuorlineata, *Testudo hermanni*, *Bombina variegata*.

Invertebrati:

Melanargia arge

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS “Murgia Alta”)

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*

Figura territoriale: *L'Altopiano murgiano*

considerato che:

- le tipologie d'intervento proposti sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Sezione Vigilanza Ambientale e il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

1. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi prefe-

¹ <http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggba/frbari/fr007ba.htm>

ribilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”*);

2. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 *“Norme per l'abitare sostenibile”*, in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
3. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 *“Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”*, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
4. siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l'impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
5. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
6. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per la *“variante ridistributiva per accorpamento dei tre lotti contigui 18-19-20 in due lotti distinti tra “Lotto A” E.R.P. e “Lotto B” E.L. relativa al progetto per la costruzione di un fabbricato residenziale- loc. “Grotta dei Tufi”*” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo

sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al soggetto proponente: PASI Group S.r.l.;

- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Altamura, alla Sezione Vigilanza Ambientale alla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), e all'Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale Bari;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta RICCIO